Sentenza del 21/11/2018 n. 30019 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 17/01/2010, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 27.1.2010.

Ha rappresentato che erano notificati alla M. s.p.a. quattro avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 2002-2004, ai fini Irap, Ires ed Iva. Gli accertamenti erano stati originati da una verifica fiscale eseguita presso la società dalla Guardia di Finanza, esitata nel pvc consegnato il 14.07.2006. Con la verifica era stata rinvenuta documentazione extracontabile consistente in prospetti relativi alla rilevazione periodica delle giacenze reali del carburante, in cui la società commerciava, a fronte dei valori delle giacenze riportati nella contabilità (risultanti dai registri di carico e scarico). Dal confronto delle diverse misure, reali e contabili, con accertamento induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, erano stati accertati i maggiori redditi e la maggiore iva dovuta.

La società aveva proposto quattro distinti ricorsi, contestando sia i risultati, sia la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni evidenziate dall'Ufficio. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 400/35/2007, riuniti i ricorsi, li respingeva. La contribuente appellava la sentenza con quattro distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, riuniti gli appelli, li accoglieva, annullando gli atti impositivi.

Avverso la pronuncia del giudice regionale l'Ufficio ha formulato tre motivi di ricorso, censurando:

con il primo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60, art. 329 c.p.c., comma 2 e artt. 338 e 358 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dunque la nullità della sentenza per violazione del principio della consumazione del diritto di impugnazione;

con il secondo la violazione del D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 3, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente interpretato i principi derivanti dalla disciplina invocata ai fini della prova delle contestazioni sollevate nei riguardi della contribuente;

con il terzo motivo l'insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alle argomentazioni addotte dal giudice regionale a sostegno della decisione assunta.

Ha chiesto in conclusione la cassazione della sentenza impugnata.

Si è costituita la società, eccependo l'inammissibilità del primo e del secondo motivo, o la loro infondatezza nel merito, e l'infondatezza del terzo, e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha ritualmente depositato memoria.

All'udienza pubblica del 27 febbraio 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato e trova accoglimento.

L'Agenzia ha evidenziato che avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale la società propose quattro distinti appelli. Afferma che di questi solo il primo poteva essere esaminato, mentre era precluso alla società proporre altri appelli, denunciando altri motivi o integrando i medesimi, per il principio della consumazione del diritto alla impugnazione.

In tema di appello si è affermato che, allorquando il diritto di impugnazione sia stato validamente esercitato, il principio di consumazione dell'impugnazione esclude che possa essere proposto un secondo atto di appello, per motivi diversi da quelli dedotti con il primo gravame, ancorchè la seconda impugnazione risulti tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima, essendosi esaurito, con la proposizione del ricorso, il diritto di impugnazione (Cass. Sent. 11870/2007; sent. n. 1863/2010). Il soccombente che ha esercitato il potere di impugnazione ha infatti così consumato la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica e non può proporre in prosieguo altri motivi, o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti (Sez. U, sent. n. 12942/1992). Tale preclusione prescinde pertanto dalla ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare e non sia ancora intervenuta una declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità del primo atto d'impugnazione viziato, condizioni che generalmente consentono la presentazione di un secondo atto di appello, immune dai vizi del primo atto e destinato a sostituirlo (cfr. da ultimo ord. 14214/2018; 4754/2018). Ciò perchè nella ipotesi da ultimo enunciata il secondo atto sostituisce il primo, laddove nella ipotesi di integrazione o aggiunta di motivi il secondo atto non sostituisce il primo ma gli si aggiunge, con ciò inammissibilmente consentendo l'integrazione dell'appello a diritto di impugnazione ormai già consumato.

Nel caso di specie al primo atto di appello, con il quale la contribuente impugnava la sentenza del giudice di primo grado limitatamente all'Iva del 2004, si sono aggiunti altri tre atti d'appello, relativi a diversi anni d'imposta e riguardanti l'Ires e l'Irap, parimenti trattati dalla sentenza impugnata. Sennonchè questi ulteriori atti d'appello sono intervenuti quando ormai consumato il diritto di impugnazione.

Nè assume rilevanza la circostanza che dinanzi al giudice regionale l'Amministrazione nulla avesse eccepito, perchè la consumazione del diritto di appello costituisce causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.

Il motivo va in conclusione accolto. Gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo.

La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio perchè in diversa composizione, oltre che sulle spese del presente giudizio, decida la causa esclusivamente sull'oggetto del primo appello, rilevata l'inammissibilità delle successive impugnazioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà in diversa composizione anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza